

Nr. 28/22 Sent.
Del 25/04/2022
Dep. 29/04/2022
N. 608/22 GIP
N. 2539/21 N.R.

Visto del P.G. il

29 APR. 2022

Data irrevocabilità

Scheda _____

Estratto P.M. ex art. 28 NR

c.p.p. _____

Questura e D.D.A. ex 160

TULPS _____

n. _____ C.P.

n. _____ Mod. 2SG

n. _____ Rep.

n. _____ C.R.

n. _____ Mod. 42

n. _____ F.U.G.



TRIBUNALE DI ASTI

Sezione Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

ART. 425 C.P.P.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

dott. Giorgio Morando

nel procedimento a carico di

[REDACTED], res. [REDACTED],

domic. dich. presso il difensore di fiducia, difesa dall'avv. Roagna

IMPUTATA

del reato di cui all'art. 7 c 1 D.L. n. 4/19, conv. In L. 26/19 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza previsto dall'art. 3, dichiarava falsamente in sede di richiesta nr prot. INPS - RDC - 2021 -4261943 del 16.3.21 di possedere il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, mentre risulta che si trova sul territorio nazionale dal 14.12.2017.

Accertato in Asti, in data 16.3.2021

con l'intervento del Pubblico Ministero, dott.ssa Macciò, del cancelliere F. D'Agnese, dell'imputata e del suo difensore, avv. Roagna,

le parti hanno concluso come segue:

PM: rinvio a giudizio

Avv. Roagna: sentenza ex art. 425 cpp

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

Motivi in fatto ed in diritto sui quali la decisione è fondata

Con richiesta depositata il 23.2.2022, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED] per il reato meglio descritto nel superiore capo d'imputazione, consistente nell'aver dichiarato il falso al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

All'udienza preliminare del 26.4.2022 il Pm e il difensore dell'imputato concludevano come in epigrafe, dopodichè il giudice dava lettura della presente sentenza ex art. 425 c.p.p.

Ritiene lo scrivente che nei confronti di [REDACTED] debba essere pronunciata sentenza ex art. 425 cpp, a fronte dell'inidoneità degli elementi raccolti dal PM a sostenere l'accusa in giudizio, rilevando la palese assenza dell'elemento soggettivo (oltre che dell'offensività) nella condotta ascrivibile all'imputata.

Esaminando gli atti contenuti nel fascicolo, e facendo una prognosi circa la sostenibilità dell'azione penale, deve concludersi per la pronuncia ex art. 425 cpp, emergendo l'inutilità di un approfondimento dibattimentale.

Si osserva, invero, che, in base all'art. 425, comma 3 cpp, *"il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"*;

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, *"il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'insufficienza e lo contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio"* (Cass. n. 10849/2012).

Secondo la Suprema Corte *"il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal caso, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio"* (Cass. n. 33921/2012).

Nella fattispecie *de qua*, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato appare evidente ed idonea ad impedire un giudizio di condanna nell'ipotetico prosieguo processuale.

Come correttamente evidenziato dal difensore, [REDACTED] la quale ha di recente ottenuto lo status di rifugiata, nell'atto di fare domanda per il reddito di cittadinanza, il 16.3.2021, ha presentato necessariamente all'ufficio preposto il permesso di soggiorno, dal quale risultava in modo inequivoco la situazione personale, tra cui il periodo di permanenza in Italia.

In ogni caso, tale circostanza, dirimente per ottenere il beneficio, doveva risultare documentalmente, di tal che il controllo circa la sua esistenza poteva emergere con facilità, sulla base di elementi verificabili *aliunde*.

Quanto sopra sarebbe in grado di determinare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non potendosi configurare la tipicità, ed in ogni caso la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma (può farsi riferimento al principio di offensività).

Invero, dall'analisi della vicenda sembra potersi concludere con certezza per l'assenza dell'elemento soggettivo, non essendo verosimile sostenere che l'imputata abbia provato ad ingannare il funzionario pubblico deputato al controllo sulla base della presentazione di un documento da cui emergeva chiaramente l'assenza del presupposto richiesto.

Ebbene, in virtù di quanto sopra, in ossequio alla tesi per cui l'udienza preliminare costituisce un fondamentale snodo del procedimento penale, la valutazione effettiva del compendio accusatorio impone nel caso in esame la pronuncia ex art. 425 cpp..

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza della Cassazione n. 33763/2015) ha più volte stabilito che *"solo in presenza di una credibile piattaforma probatoria e di una positiva sua evoluzione in sede dibattimentale può trovare ingresso la decisione prevista dall'art. 429 cpp"*.

Tale opinione fa leva su una precisa interpretazione dell'art. 425 cpp, secondo cui la preclusione al rinvio a giudizio è conseguenza del riconosciuto *vulnus* al materiale probatorio, che non può essere superato nell'ambito del dibattimento.

La Suprema Corte ha poi precisato che i difetti del materiale probatorio non possono legittimare il rinvio a giudizio, nella considerazione che in sede dibattimentale si possano raccogliere prove che al momento dell'udienza preliminare non vi sono, in quanto, in caso contrario, *"la norma non avrebbe alcuna ragione d'essere, potendo disporsi il proscioglimento solo per i casi limite della accertata innocenza"* (Cass. n. 32023/2017).

Nella stessa pronuncia, la Corte ha evidenziato che *"la duplice esigenza, di evitare l'inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui, non può che incidere sulla natura della sentenza di cui all'art. 425 cpp, qualificandola come sentenza di merito su di un aspetto processuale"* (nello stesso senso, Cass. n. 11570/2019).

La vicenda in esame, a parere dello scrivente, seppur connotata da una non piena regolarità, sotto il profilo formale (procedurale/amministrativo), non presenta profili di illiceità penale, con conseguente pronuncia di proscioglimento.

P.Q.M.

visto l'art. 425 comma 3 c.p.p.,

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazioni entro trenta giorni.

Asti, 26.4.2022

Il giudice
Giorgio Morando

IL 29 APR 2022
IL C. IMP. PROC.
P. G. Rano



10 Proc. Gem. 29 APR 2022

P. G. Rano